

**POLIZZA CRIME
AGENTI DI ASSICURAZIONE**

AIG Europe Limited
Via Della Chiusa, 2
20123 Milano

Specifica di Polizza

Polizza numero: IFL0006252

Articolo 1.	Ragione sociale del Contraente	AGIT - Agenti Groupama Italia VIA MASSIMI 158 00136 ROMA P. IVA: 0001234564894
Articolo 2.	Assicurati	Tutti gli Agenti iscritti alla Contraente
Articolo 3.	Periodo di Assicurazione	Dalle ore 00.00 del:01/01/2013 Alle ore 00.00 del: 01/01/2014
Articolo 4.	Massimale	Euro 25.000,00 per sinistro/anno/agenzia Euro 250.000,00 aggregato annuo
Articolo 5.	Franchigia	Euro 2.500,00 per sinistro
Articolo 6.	Estensione Territoriale	Europa
Articolo 7.	Premio minimo comunque acquisito	Netto Euro 71.111,11 Tasse al 12,50% Euro 8.888,89 Lordo Euro 80.000,00
Articolo 8.	Retroattività	01/01/2013
Articolo 9.	Tasso lordo applicato al portafoglio	0,07 ‰

Emessa in Milano il 25/07/2013
/pm

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE
AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia


Il versamento dell'importo di Euro 80.000,00 è stato effettuato a mie mani
il.....in.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di avere letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole dell'Assicurazione: 3. Esclusioni; 4.1 Modifiche del contratto – comunicazioni all'assicuratore; 4.2 Procedura di valutazione del danno; 4.5. Criteri di valutazione; 4.6 Recesso – cessazione dell'assicurazione; 4.7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e determinazione del danno indennizzabile; 4.8 Franchigia e altre assicurazioni; 4.9 Periodo di osservazione; 4.12 Limiti di indennizzo – massimale; 4.13 Polizza precedente; 4.14 Cumulo di massimali; 4.18 Obblighi di revisione e controllo; 4.21 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 4.22 Foro competente e risoluzione delle controversie; 4.23 Oneri fiscali; 4.24 Iscrizione all'Albo; 4.25 non cedibilità; 4.26 fusioni e acquisizioni

FIRMATO IN NOME E PER CONTO DEL CONTRAENTE

DATA:

.....

[Informativa e consenso privacy]

FIRMATO IN NOME E PER CONTO DEL CONTRAENTE

DATA:

.....

1. Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato del **Danno** Scoperto durante il Periodo di Assicurazione e causato da un

Comportamento Infedele

Per Comportamento Infedele si intende una o più azione od omissione dolosa compiuta nell'ambito del **Territorio** e durante il **Periodo di Assicurazione** da un **Dipendente**, così come definito al successivo punto 2.2, nel corso del suo rapporto di collaborazione o di lavoro alle dipendenze dell'**Assicurato** da solo o con il concorso di altre persone, con l'intenzione di:

- a) danneggiare l'Assicurato e
- b) procurare un ingiusto vantaggio economico a se stesso, oppure a se stesso e ad altri soggetti diversi dall'Assicurato diverso da stipendi, aumenti di stipendio, provvigioni, commissioni, gratifiche, premi di produzione, profit sharing, pensioni o altri compensi da lavoro dipendente normalmente corrisposti.

e che abbia cagionato una Perdita di **Denaro, Titoli** o altri beni fino all'ammontare indicato all'Art. 4 della Specifica di polizza, riscontrabile attraverso le registrazioni o le scritture contabili ufficiali dell'Assicurato, anche se artefatte.

Nel **Comportamento Infedele** è compreso quello consumato dal **Dipendente** e/o dal **Subagente** facendo uso di elaboratori elettronici o terminali ubicati nei locali in cui si svolge l'attività dell'Assicurato e/o del **Subagente**.

2. Definizioni

2.1 **Scoperta:** il momento in cui l'Assicurato o un qualsiasi componente dei suoi organi di gestione o controllo, socio, dirigente, Dipendente o Subagente diverso dal Dipendente o Subagente infedele, viene a conoscenza di qualsiasi atto, omissione o evento che abbiano ragionevoli probabilità di dare luogo a un **Danno**, anche nel caso in cui l'esatto ammontare o i particolari di tale **Danno** non siano noti al momento della Scoperta. Tale Scoperta costituirà una Scoperta per tutti gli Assicurati.

2.2 **Dipendente:** la persona che è in regolare servizio alle dipendenze dell'Assicurato nel corso del **Periodo di Assicurazione** ed a cui l'Assicurato:

- corrisponde una retribuzione sotto forma di stipendi e/o commissioni
- impartisce direttive in relazione allo svolgimento delle sue mansioni

A titolo esemplificativo sono ricompresi nella copertura coloro i quali, in relazione all'attività di agente di assicurazioni esercitata dall'Assicurato:

- a) operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato, anche se a tempo parziale o determinato, compreso il periodo di prova, di formazione o di "stage";
- b) svolgono mansioni di lavoro subordinato temporaneo per l'Assicurato tramite apposita agenzia autorizzata di lavoro temporaneo; tuttavia, è esclusa la copertura assicurativa qualora il **Danno** causato da tale persona sia oggetto di altra copertura assicurativa prestata all'agenzia che ha fornito il lavoro temporaneo all'Assicurato;

- c) operano come subagenti e/o produttori regolarmente incaricati dall'Assicurato; le figure indicate in questo paragrafo c) sono anche definite come **Subagenti**.

Sono definiti Subagenti anche gli Agenti Principali e gli Agenti di Città e sono ad essi parificati i Collaboratori e/o Produttori.

In caso di due o più contitolari della stessa Subagenzia o Agenzia Principale o Agenzia di Città, nel termine Subagente si intende comprendere tutti i contitolari insieme.

Sono in ogni caso esclusi dalla copertura i dipendenti che direttamente o indirettamente controllano una quota del capitale sociale dell'Assicurato o del Contraente o di una società Controllata o Collegata.

- 2.3 **Territorio:** il/i territorio/i specificato/i nel punto 6 della Specifica;
- 2.4 **Assicurato:** l'Agenzia persona giuridica o l'Agente persona fisica
- 2.5 **Assicuratore:** AIG Europe Limited., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Milano, via della Chiusa 2.
- 2.6 **Danno:** il danno patrimoniale diretto subito dall'**Assicurato** come conseguenza diretta del **Comportamento Infedele**. Non costituiscono **Danno** indennizzabile ai sensi della presente Polizza stipendi, provvigioni, commissioni compensi, gratifiche e simili benefici maturati nel normale svolgimento del rapporto di lavoro, nonché ogni somma eventualmente dovuta al Dipendente per licenziamento che sia considerato illegittimo per qualsiasi ragione; una serie di atti od omissioni od eventi correlati fino al momento della **Scoperta** saranno trattati come un singolo atto, omissione od evento;
- 2.7 **Denaro:** valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, traveller's cheque, assegni circolari, vaglia postali e ordini di pagamento.
- 2.8 **Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione e si impegna a pagare il premio.
- 2.9 **Periodo di Assicurazione.** la durata iniziale dell'Assicurazione indicata al punto 3 della Specifica e salvo il disposto dell'art. 1901 c.c; successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità di rinnovo o proroga del contratto
- 2.10 **Titoli:** qualunque contratto o strumento finanziario negoziabile o non negoziabile che rappresenti denaro o beni, inclusi rendimenti, bolli, buoni ma escluso il **Denaro**;
- 2.11 **Terrorismo:** l'uso o la minaccia di utilizzare la forza o la violenza contro beni o individui, o la commissione di un atto che metta in pericolo la vita umana o qualsiasi bene, o la commissione di un atto che interferisce con o danneggia un sistema elettronico o di comunicazione, da parte di una persona o di un gruppo di persone, indipendentemente dal fatto che tale persona o gruppo di persone agiscano per conto o in connessione con qualsiasi organizzazione,

- 2.12 governo, potere politico, autorità civile o militare, quando tali atti siano diretti a intimidire, obbligare o danneggiare un qualsiasi governo o la popolazione civile o parti di essa, o a danneggiare un settore dell'economia.
- 2.13 **Sinistro:** il fatto dal quale deriva un **Danno indennizzabile ai sensi della presente polizza;**

3. Esclusioni

L'Assicurazione non vale per:

- 3.1 perdita di profitto, lucri mancati, interessi e ogni danno indiretto, consequenziale o comunque di natura non patrimoniale;
- 3.2 onorari, spese e ogni altra competenza sostenuta dall'Assicurato nello stabilire l'esistenza o l'ammontare del **Danno**, salvo quanto previsto nell'art. 4.3 Compensi dei Periti;
- 3.3 danni di qualsiasi tipo per i quali responsabile sia l'Assicurato, eccetto danni diretti derivanti da un evento coperto dalla presente polizza;
- 3.4 onorari, spese e competenze sostenute dall'Assicurato per azioni legali intentate o subite fatta esclusione per i casi in cui l'Assicurato si costituisca parte civile su richiesta dell'Assicuratore;
- 3.5 qualsiasi **Danno**, o parte di **Danno**, la prova della cui esistenza o ammontare dipenda dalla determinazione o dal confronto dei profitti e delle perdite oppure dal confronto fra le scritture di magazzino e l'inventario fisico reale;
- 3.6 qualsiasi **Danno** derivante da:
 - a) circostanze o fatti già noti all'Assicurato ovvero già da questi denunciati ad altro assicuratore ai sensi di altra polizza di assicurazione precedente la data d'effetto della presente polizza;
 - c) **Comportamento Infedele** Scoperto prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione o dopo la data di cessazione dell'Assicurazione, fermo restando il **Periodo di Osservazione** di cui all'art 4.8;
 - d) per azione od omissione dolosa commessa prima della data di inizio del periodo di assicurazione e/o dopo la data di cessazione dell'assicurazione, anche se tra un comportamento infedele e un altro vi sia stata continuità e, insieme, possano essere stati considerati un unico reato agli effetti penali;
- 3.7 qualsiasi **Danno** derivante da violazione o perdita di informazioni riservate, segreti industriali, informazioni sui clienti, brevetti, marchi di fabbrica, copyright o metodi di lavorazione e qualunque tipo di informazione confidenziale in genere;
- 3.8 i danni che si verificano o insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità o operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, sommossa o tumulto popolare, occupazione militare, legge marziale, requisizione, sequestro, **Terrorismo**;

- 3.9 i danni causati da qualsiasi broker, consegnatario, fornitore o rappresentante, escluso il **Subagente** come definito al precedente articolo 2.2); i danni causati da comportamento infedele:
- a) di ogni persona che al momento del fatto non fosse tra quelle precisate all'art. 2.2 delle Definizioni;
 - b) di ogni persona che sia parente o affine dell'Assicurato fino al terzo grado, oppure risulti essere, per qualunque attività, socio dell'Assicurato di diritto o di fatto, suo contitolare, mandatario o rappresentante;
 - c) di qualsiasi broker, consegnatario, fornitore o rappresentante, da altri Agenti di Assicurazione, escluso il **subagente** come definito al precedente articolo 2.2]
- 3.10 il **Danno** o la parte di **Danno** verificatosi successivamente a quando l'Assicurato o suo amministratore o funzionario o **Dipendente** non in collusione con il **Dipendente** autore del **Comportamento Infedele** abbia avuto conoscenza o sia stato informato di tale **Comportamento Infedele**;
- 3.11 qualsiasi **Danno** direttamente o indirettamente derivante dall'attività dell'Assicurato e dei suoi **Dipendenti** di intermediazione (o mancata intermediazione) di polizze, contratti o altri strumenti assicurativi o riassicurativi e comunque in materia assicurativa o riassicurativa, incluso l'aver emesso (o il non avere emesso) polizze, certificati, contratti o altri strumenti assicurativi o riassicurativi di qualsiasi natura; questa esclusione non si applica ai danni dovuti alla perdita di pagamenti di premi se tali danni sono causati direttamente da **Dipendenti** e coperti ai sensi dell'Art. 1. Oggetto dell'Assicurazione;
- 3.12 danni per responsabilità civile professionale dell'Assicurato derivanti dall'esercizio dell'attività di agente di assicurazione, siano essi coperti o meno da polizza per responsabilità professionale, nonché danni derivanti da Comportamento Infedele posto in essere in occasione o in relazione ad attività dell'Assicurato diversa da quella di agente di assicurazione;
- 3.13 danni derivanti dal mancato recupero di crediti, prestiti o altre agevolazioni finanziarie che erano state concesse al **Dipendente** infedele; ai fini di quanto sopra, l'Assicuratore prende atto che il **Subagente** è depositario di somme di denaro che egli incassa per conto dell'Assicurato e che gli è concesso un certo periodo di tempo per il pagamento dei saldi all'Agenzia Generale per la quale agisce;
- 3.14 qualsiasi **Danno** causato da **Dipendenti** già coinvolti in **Comportamenti Infedeli** o in reclami o menzionati nel registro reclami per fattispecie analoghe e/o già coinvolti in richieste di risarcimento ai sensi della polizza di Responsabilità Civile Professionale.
- 3.15 qualsiasi **Danno** attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali, a titolo esemplificativo, Bond e/o Lever; si precisa che per prodotti finanziari assicurativi sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio, vale a dire: Ramo I – Vita Umana; Ramo III – Linked; Ramo V – Capitalizzazione.

4. Condizioni

4.1 Modifiche del contratto – comunicazioni all'assicuratore

Qualunque variazione della Polizza deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore. Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con raccomandata AR al seguente indirizzo: AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, Financial Lines Claims, Via Della Chiusa, 2 – 20123

4.2 Procedura di valutazione del Danno

L'ammontare del Danno indennizzabile è determinato direttamente dall'Assicuratore o da persona da questi incaricata di comune accordo con l'Assicurato o persona da questi designata.

Nel caso che nasca una controversia tra la Società e l'Assicurato in merito all'ammontare del Danno, la stessa verrà risolta mediante atto scritto da due periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di controversia ai sensi della presente clausola, il previo ottenimento di una decisione dei periti sull'ammontare del Danno è condizione perché l'Assicurato possa promuovere qualsiasi azione nei confronti dell'Assicuratore.

4.3 Compensi dei periti

La copertura si intende estesa a onorari e spese per perizie in cui l'Assicurato sia incorso necessariamente e previo consenso scritto dell'Assicuratore in relazione ad un **Danno** oggetto della presente Polizza. Il relativo importo è compreso e non in aggiunta ai massimali di cui al punto 4 del Specifica. La presente estensione non si applica a Danni rientranti nella franchigia di cui al punto 5 della Specifica.

4.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare all'Assicuratore ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C.

4.5 Criteri di valutazione

In nessun caso l'Assicuratore sarà tenuto al pagamento di una somma superiore:

- (i) per Titoli, quote di fondi, valute o metalli preziosi, al loro valore effettivo di mercato come pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore alla chiusura delle contrattazioni del giorno di Scoperta del Danno, oppure, se inferiore, al loro costo effettivo di sostituzione;
- (ii) per la riproduzione di libri e registri contabili, al costo di registri, pagine in bianco e altro materiale oltre al costo della manodopera a tal fine necessaria;
- (iii) per la riproduzione di dati elettronici, al costo della manodopera a tal fine necessaria;
- (iv) per beni diversi da quelli indicati ai precedenti paragrafi, al loro valore monetario effettivo al momento del Comportamento Infedele oppure, se inferiore, al costo effettivo di loro riparazione o sostituzione con altri di qualità uguale simile. Il valore monetario effettivo di beni o Titoli conservati dall'Assicurato a titolo di pegno o garanzia sarà quello registrato contabilmente dall'Assicurato al momento della costituzione del pegno o della garanzia oppure, in assenza di tale registrazione, sarà quello pari alla quota residua del debito garantito.

4.6 Recesso - Cessazione dell'Assicurazione

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ovvero nel caso in cui l'ammontare liquidato e riservato per sinistri superi la metà del premio convenuto per l'intero periodo di assicurazione, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni e restituendo la parte del premio netto relativa al Periodo di Assicurazione non goduto.

In caso di:

- (i) scioglimento o messa in liquidazione dell'Assicurato o
- (ii) ammissione dell'Assicurato a qualsiasi procedura concorsuale
- (iii) modifica della Mandante
- (iv) sospensione o radiazione dell'Assicurato dall'albo professionale degli agenti di Assicurazione

l'Assicurazione cessa automaticamente e il rateo di premio relativo alla frazione del Periodo di Assicurazione non goduta viene messo dall'Assicuratore a disposizione di chi di diritto, con l'esclusione dei casi di cui al punto (iv) che precede.

4.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e determinazione del danno indennizzabile

In caso di **Sinistro** l'Assicurato deve:

- (i) darne avviso scritto all'Assicuratore mediante raccomandata AR inviata a AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, Financial Lines Claims, Via Della Chiusa, 2 - 20123 entro 3 giorni dalla **Scoperta**;
- (ii) fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e i documenti del caso e comunque richiesti, permettergli di svolgere indagini sulle modalità del fatto e sull'entità del **Danno** e cooperare con l'Assicuratore in tutto quanto pertinente al **Sinistro**;

(iii) seguire le istruzioni dell'Assicuratore per le iniziative da assumere anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta dell'Assicuratore, costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale a carico del **Dipendente** o **Subagente** infedele;

(iv) presentare denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia;

(v) evitare di addivenire, senza il consenso scritto dell'Assicuratore, a transazioni con il **Dipendente** e/o terzo danneggiato o con chi per essi.

Il calcolo del Danno indennizzabile verrà effettuato a cura dell'Assicuratore dopo che l'Assicurato abbia provveduto a presentare la documentazione ragionevolmente richiestagli per dimostrare e quantificare il **Danno** sulla base dei termini e delle condizioni di polizza. Il suddetto calcolo comprenderà di norma (ma non sarà necessariamente limitato a) i successivi punti:

- a) verifica dei documenti di carico emessi o consegnati al/ai **Dipendente/i** (quietanze, polizze, appendici)
- b) verifica dei titoli arretrati (quietanze, polizze, appendici)
- c) verifica degli incassi
- d) verifica del giornale di cassa della Compagnia Mandante
- e) verifica del brogliaccio dell'Agenzia

4.8 Franchigia e Altre assicurazioni

Ogni indennizzo ai sensi della presente polizza è per l'eccedenza rispetto al più elevato dei seguenti valori per ogni e ciascun **Sinistro**:

- (i) la franchigia indicata al punto 5 della Specifica
- (ii) l'importo liquidabile ai sensi di qualsiasi altra polizza, rispetto alla quale la presente polizza opererà a secondo rischio

4.9 Periodo di Osservazione

L'Assicuratore risponde a condizione che il **Danno** sia scoperto e regolarmente denunciato all'Assicuratore durante il **Periodo di Assicurazione** o comunque non dopo che siano decorsi 30 giorni dal termine del **Periodo di Assicurazione** a condizione che il **Comportamento Infedele** che ha dato origine al **Danno** sia stato commesso prima dell'inizio del **Periodo di Osservazione** e che non sia nel frattempo intervenuta altra Polizza di contenuto uguale o simile, nel qual caso non sarà applicabile nessun **Periodo di Osservazione**.

4.10 Comportamento fraudolento

L'Assicurato che agevola il verificarsi del **Danno** o ne esagera dolosamente l'ammontare, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi o occulta prove, perde il diritto ad ogni indennizzo

4.11 Legge applicabile e interpretazione del contratto

Il presente contratto è retto dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

4.12 Limiti di indennizzo - Massimale

a) massimale globale annuo - Per l'insieme di tutti i danni occorsi durante uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero dei Comportamento Infedeli dei Dipendenti che li abbiano commessi, l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva del massimale indicato al punto 4 della Specifica.

b) massimale per **Sinistro** - quando il **Danno** è causato da **Comportamento Infedele** di più Dipendenti insieme, l'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale per **Sinistro** fissato in specifica, fermo il massimale globale annuo di cui al paragrafo precedente.

4.13 Polizza precedente

Se la presente polizza sostituisce una precedente polizza emessa dall'Assicuratore scaduta e di cui sia scaduto anche il Periodo di Osservazione (se esistente), la presente copertura assicurativa si applicherà ai danni che sarebbero stati coperti dalla polizza precedente, purchè:

- a) la copertura prestata sia parte e non in aggiunta al massimale di tale polizza;
- b) il **Danno** sarebbe stato coperto se tale polizza fosse stata in vigore al momento della **Scoperta** del **Danno**;
- c) il risarcimento ai sensi della presente polizza non ecceda l'ammontare che sarebbe stato corrisposto ai sensi della precedente, se la precedente polizza fosse stata in vigore al momento della **Scoperta** del **Danno**.

4.14 Cumulo di massimali

Il limite di indennizzo è quello indicato all'Art. 4 della specifica di polizza e non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni di questo contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

4.15 Beni affidati all'Assicurato

I beni per la cui perdita è prestata la presente copertura (inclusi il Denaro e i Titoli) sono sia quelli che appartengono all'Assicurato sia quelli di cui egli debba rispondere per essergli stati affidati da terzi.

4.16 Recuperi

L'ammontare netto degli eventuali recuperi, al netto delle spese, è destinato in primo luogo all'Assicurato, per quella parte del **Danno** eccedente il totale delle somme dovute dall'Assicuratore e da altre assicurazioni coesistenti. In secondo luogo all'Assicuratore, in riduzione delle somme a suo carico in base alla presente Polizza. In terzo luogo agli Assicuratori delle altre assicurazioni coesistenti e all'Assicurato a copertura delle franchigie convenute.

4.17 Diritto di surrogazione

L'Assicuratore è surrogato, solo se i **Dipendenti** e/o **Subagenti** abbiano agito con dolo, fino a concorrenza dell'indennizzo liquidato e delle spese sostenute, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato, il quale si obbliga a sottoscrivere ogni e qualsiasi atto e documento utile e necessario a tal fine, compresi quelli relativi alla promozione di azioni giudiziarie in surrogazione da parte dell'Assicuratore.

4.18 Obblighi di revisione e controllo

L'Assicurato decade dal diritto al risarcimento se non dà prova di avere effettuato regolarmente, almeno una volta ogni tre mesi, una verifica amministrativa della contabilità dell'agenzia e delle subagenzie al fine di verificarne la regolarità e la conformità con quanto stabilito dalla lettera di conferimento dell'incarico agenziale/subagenziale.

Inoltre, L'Assicurato decade dal diritto al risarcimento se non fornisce adeguata prova che durante il Periodo di Assicurazione:

- (i) le funzioni di emissione e incasso assegni e quelle di autorizzazione al pagamento dell'Assicurato e/o (e di eventuali Collegate e Controllate) sono separate e svolte da persone diverse e la documentazione di supporto è oggetto di verifica prima di ogni autorizzazione al pagamento o all'emissione di assegni
- (ii) l'emissione di assegni da parte dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) per importi superiore a € 1.000,00 richiede doppia firma
- (iii) la cassa dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) è controllata mensilmente dal **Dipendente** responsabile
- (iv) la riconciliazione dei conti bancari dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) è svolta mensilmente
- (v) l'accesso e l'aggiornamento dei sistemi informatici dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) è controllato da password e tali sistemi richiedono l'aggiornamento delle password almeno ogni due mesi.

4.19 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **Sinistro**, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

4.20 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha la durata indicata nella Specifica e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo, fatto salvo quanto stabilito all'Art. 4.5.

4.21 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Specifica a condizione che il premio sia stato già versato o venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

4.22 Foro competente e risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede del convenuto.

4.23 Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Assicuratore.

4.24 Iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo Agenti di Assicurazione dell'Assicurato, della Collegata, della Controllata e, se richiesta dalla legge, del Subagente costituisce condizione essenziale per la validità e l'efficacia della presente assicurazione.

4.25 Non cedibilità

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti non sono cedibili senza il previo consenso scritto dell'assicuratore.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE
AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
